

Strembo, 5 luglio 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Integrazione servizio di mobilità in Vallesinella: incarico alla ditta Viaggi Bordati Ezio & C. s.n.c..

Il Programma Triennale delle attività per l'anno 2017, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 103 di data 27 gennaio 2017, prevede la prosecuzione delle esperienze di mobilità sostenibile, ormai consolidate e gratificate da un alto gradimento del pubblico.

Nel 2006 è stato introdotto il progetto "*Mobilità sostenibile Vallesinella*" a seguito del successo ottenuto con i progetti di mobilità sostenibile in Val Genova ed in Val di Tovel, adottando anche per questa valle i modelli esecutivi e gestionali già studiati ed applicati con successo negli anni passati nelle valli sopra citate.

L'intento è stato quello di fornire valide alternative al traffico turistico privato, cercando di favorire una fruizione più consapevole ed attenta ai valori ambientali e culturali della valle, in sintonia con i principi del Parco.

Dato il numero molto elevato di escursionisti, alpinisti e turisti che frequentano la zona del Brenta e che visitano le cascate di Vallesinella, si è potuto dimostrare che una vacanza senz'auto non solo è possibile, ma è sempre più apprezzata dai turisti che abbandonano le città caotiche per vivere una vacanza in sintonia con la natura.

Per poter concretizzare questo importante obiettivo, è stata sottoscritta con il Comune di Ragoli una convenzione triennale 2015-2017 contenente le modalità di gestione della mobilità in Vallesinella, *rep. n. 217 di data 7 aprile 2015*.

L'Accordo Amministrativo per la disciplina del rapporto economico tra il Comune di Tre Ville e il Parco Naturale Adamello Brenta per la gestione del servizio mobilità in Vallesinella, con validità biennale per il periodo estivo (giugno-settembre) dal 2016 al 2017, *rep. n. 18/2016 di data 9 giugno 2016* prevede che il Comune affidi il servizio urbano turistico "in house" alla società Trentino Trasporti esercizio S.P.A., secondo la programmazione concordata con il Parco.

Per ottimizzare il servizio di mobilità della Vallesinella è necessario che il Parco possa avere a disposizione un servizio bus navetta aggiuntivo nella tratta Vallesinella – Funivie Grostè, da svolgersi su richiesta del Parco, a supporto del servizio di navetta affidato a Trentino Trasporti S.p.A.. Tale servizio di supporto, verrà attivato dal Parco solo in casi di necessità per il periodo dall'8 luglio 2017 all'1 ottobre 2017 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e sarà effettuato con bus da 20 persone.

Considerato che la stima del valore contrattuale del servizio di supporto non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti previsti dall'articolo 21 "Trattativa privata" della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" è stato richiesto alla ditta Taxi Bordati Ezio & C. di Madonna di Campiglio una proposta economica. Con e-mail di data 26 giugno 2017, ns. prot. n. 2875/4.12, la ditta ha presentato una proposta economica di euro 240,00 comprensiva di I.V.A. per ogni giornata di servizio (dalle 15:00 – 19:00).

In considerazione a quanto esposto, si ritiene opportuno provvedere ad affidare alla ditta Viaggi Bordati Ezio & C. s.n.c. di Madonna di Campiglio, Partita I.V.A. 01583260227, il servizio bus navetta nella tratta Vallesinella – Funivia Grostè, da svolgersi su richiesta del Parco e in base alla disponibilità della ditta a supporto del servizio navetta da noi gestito per la mobilità di Vallesinella.

A tal proposito si prende atto che:

- ✓ il servizio di supporto verrà attivato dal Parco solo in casi di necessità per il periodo dall'8 luglio 2017 all'1 ottobre 2017 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e sarà effettuato con bus da 20 persone;
- ✓ per ogni giornata di servizio (15:00 - 19:00) verrà corrisposto alla ditta un importo comprensivo di I.V.A. di euro 240,00;
- ✓ il servizio di supporto sarà effettuato per un massimo di 9 giorni, pertanto si presume un importo di spesa del presente provvedimento massimo di euro 2.160,00.

Alla spesa complessiva, relativa al presente provvedimento e pari a euro 2.160,00, si fa fronte, in applicazione del disposto e dei principi di cui all'articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, con un impegno di uguale importo sul capitolo di spesa 1030 articolo 1 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno in corso.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 103 di data 27 gennaio 2017, che approva il Piano delle Attività dell'Ente Parco "Adamello- Brenta" per il triennio 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017- 2019 del medesimo Ente;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 157 di data 17 dicembre 2015 *"Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello - Brenta per gli esercizi finanziari 2017 - 2019 e relativo bilancio finanziario gestionale"*;
- vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 4 di data 12 maggio 2017 con la quale è stato adottato l'asestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'art. 28 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e variazione di bilancio, da sottoporre alla Giunta provinciale;
- vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 5 di data 12 maggio 2017 con la quale è stato adottato il documento *"Variante al Piano triennale delle attività anni 2017, 2018 e 2019"* del Parco Adamello - Brenta da sottoporre alla Giunta provinciale;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il *"Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione"* del Parco Adamello - Brenta;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
- visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*, approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"*,

determina

1. di affidare alla ditta Viaggi Bordati Ezio & C. s.n.c. di Madonna di Campiglio, P. I.V.A. 01583260227, il servizio bus navetta nella tratta Vallesinella - Funivia Grostè, da svolgersi su richiesta del Parco e in

base alla disponibilità della ditta a supporto del servizio di navetta affidato a Trentino Trasporti S.p.A. per la mobilità di Vallesinella;

2. di prendere atto che:
 - ✓il servizio di supporto verrà attivato dal Parco solo in caso di necessita per il periodo dall'8 luglio 2017 all'1 ottobre 2017 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e sarà effettuato con bus da 20 posti;
 - ✓per ogni giornata di servizio (15:00-19:00) verrà corrisposto alla ditta un importo comprensivo di I.V.A. di euro 240,00;
 - ✓il servizio di supporto sarà effettuato per un massimo di 9 giorni, pertanto si presume un importo di spesa del presente provvedimento massimo di euro 2.160,00;
3. di stabilire che l'incarico sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, terzo comma della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a euro 2.160,00, in applicazione del disposto e dei principi di cui all'articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, con un impegno di uguale importo sul capitolo di spesa 1030 articolo 1 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno in corso;
5. di provvedere al pagamento con la presentazione della relativa fattura, la quale dovrà essere debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità del servizio.

EP/VB/lb

Il Sostituto Direttore
f.to ing. Massimo Corradi